



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n.24651, in data 05/09/2023, con la quale la Società IDRA S.r.l. di Venezia, su incarico della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione degli accertamenti archeologici su un relitto posizionato a 0,7 miglia dalla costa antistante il litorale del Lido di Venezia, con il supporto tecnico-logistico aggiuntivo e vigilanza della Sezione Natanti di Venezia e della Sezione Sommozzatori di Genova dell'Arma dei Carabinieri;

**VISTA:** la nota protocollo n.12892, in data 14/07/2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ha comunicato di aver dato incarico alla Società IDRA S.r.l. di condurre l'attività di scavo archeologico subacqueo e documentazione del relitto in questione;

**RITENUTO:** indispensabile disciplinare la navigazione nei pressi del relitto in questione oggetto dell'attività di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.49/2022, in data 17/06/2022, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione degli accertamenti archeologici preliminari sul relitto in questione;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.51/2019, in data 28/05/2019, con la quale è stata disciplinata la navigazione in prossimità della costa del Compartimento marittimo di Venezia;

**VISTO:** il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.106/2006, in data 29/08/2006, con la quale è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica*";

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che **dal 18 al 22 settembre 2023**, in orario diurno ed in condizioni meteomarine favorevoli, nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25.105' N – Long. 012° 24.403' E, a 0,7 miglia dalla costa antistante il litorale del **Lido di Venezia**, la Società IDRA S.r.l. eseguirà, su incarico della

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, immersioni subacquee per accertamenti archeologici su un relitto rinvenuto nel 2021.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione)*

che nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo circolare - di raggio **metri 100 (cento)** – con centro coincidente nel punto di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 25.105' N – Long. 012° 24.403' E**, evidenziato con una "**X**" in rosso nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla balneazione, navigazione, sosta, ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico.

Il suddetto divieto non si applica ai mezzi navali della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alle unità della Società IDRA S.r.l. di Venezia, ai mezzi della Sezione Natanti di Venezia e della Sezione Sommozzatori di Genova dell'Arma dei Carabinieri, nonché ai mezzi di soccorso.

Le unità in transito nel suddetto tratto di mare prestino la massima attenzione, procedendo alla minima velocità di governo e adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo ed interferenze con gli accertamenti di che trattasi, prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dall'unità impegnata negli stessi e/o di vigilanza.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

